



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 796

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 settembre 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Plenaria</i>	»	18

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	27
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 20 settembre 2022

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2685-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Camera, oltre ad alcune modifiche di carattere meramente formale all'articolo 16, ha soppresso l'articolo 41-*bis*, introdotto dal Senato, che attribuiva un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di Polizia e delle pubbliche amministrazioni, da determinare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, possono essere esaminate solo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento; analoga limitazione vale per la presentazione di ordini del giorno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il presidente PESCO, relatore per la 5^a Commissione, anche a nome del presidente D'Alfonso, relatore per la 6^a Commissione, ricorda il contenuto del provvedimento in esame.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 1, in materia di rafforzamento dei *bonus* sociali per energia elettrica e gas, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022: delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute; della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA. L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle «materie prime critiche» e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.

L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare: le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle sommini-

strazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022. L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge nn. 4, 17, 21 e 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca. L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina. L'articolo 9-bis proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio sia superiore alle due ore e non sia superiore alle 3 ore. L'articolo 9-ter istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.

L'articolo 10 incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2022. L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se

situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi. L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro.

Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica. L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il «Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori». L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da *deficit* idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le Regioni e gli enti territoriali. L'articolo 16, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. Il comma 3 modifica, inoltre, il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022. Il comma 4 dispone che per il 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse desti-

nate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge. Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto. Il comma 6-*bis* stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo. I commi dal 6-*ter* al 6-*sexies* dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022, rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione di tale fondo, è ripianato a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro un termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo. Il comma 6-*septies* incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari. Il comma 8 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. Il comma 9 prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamiento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo. Le disposizioni recate dai commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 16 novellano l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali e introducono disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali. I commi 9-*quater* e 9-*quinquies* contengono alcune disposizioni in

merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici. Il comma 9-*sexies* prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.

L'articolo 16-*bis* stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. I commi 4-7 dell'articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la modulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-*bis* consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009. L'articolo 18 reca, al comma 1, una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le Regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza. L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L'articolo 20-*bis* interviene nel settore della cultura, in particolare

sopprimendo il riferimento al «traduttore» tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica. L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale. L'articolo 21-*bis* interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile. L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un'indennità *una tantum* di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021. L'articolo 22-*bis* ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio, assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.

L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. L'articolo 23-*bis* proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti. L'articolo 23-*ter* interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966. L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso. L'articolo 24-*bis* incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.

L'articolo 25 amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione – da parte delle Regioni e delle Province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. L'articolo 25-*bis* proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia). L'articolo 27 amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza –, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. L'articolo 27-*bis* consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un Master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata. L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.

Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici. L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa. L'articolo 30 autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per il 2022. L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A. L'articolo 31-*bis* prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se

non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici «inagibili» o «parzialmente inagibili», dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate. L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.

L'articolo 33-bis prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip S.p.A, sia autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'articolo 33-ter integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti *ex lege*. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta *ex lege* per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. L'articolo 33-quater è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili. L'articolo 34, ai commi 1 e 2, incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili. Il comma 3, invece, interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026 apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla *governance*, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. L'articolo, inoltre, assegna al com-

missario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné. L'articolo 34-*bis* detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in particolare, dei contratti di sviluppo e del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).

L'articolo 35-*bis* riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta. L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'articolo 37-*bis* detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare. L'articolo 37-*ter* dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, viene stabilito che, all'inizio della legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,

anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato. L'articolo 37-*quater* estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.

Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39, reca disposizioni in materia di istruzione e università. L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legate al positivo superamento dei percorsi formativi. L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»). L'articolo 39-*bis* prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41, reca disposizioni in materia di giustizia. L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021. L'articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento. L'articolo 41-*bis* reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-*quinqüies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9, della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.

Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per

l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date. L'articolo 42-*bis* dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale offerto da INPS Servizi S.p.A. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente. L'articolo 42-*ter* reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali. L'articolo 42-*quater* per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori. L'articolo 42-*quinqies* autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di «Innovazione e tecnologia della microelettronica». La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea. L'articolo 42-*sexies* prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). L'articolo 42-*septies* reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5). Ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2022.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE, nel ricordare che il provvedimento è calendarizzato per l'Assemblea nella seduta odierna prevista per le ore 14,30, propone, d'intesa con il presidente Pesco, di non prevedere un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore DELL'OLIO (M5S), pur condividendo la proposta che è stata appena accolta dalle Commissioni riunite e consapevole della fase procedurale in corso, sulla base di ragioni di natura politica presenta e illustra l'ordine del giorno G/2685-B/1/5 e 6, pubblicato in allegato, avvertendo che analoga iniziativa assumerà nel corso dell'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE rileva che l'ordine del giorno non si riferisce alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, quindi lo dichiara inammissibile.

Propone dunque di passare al voto del mandato ai relatori.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, presidenti D'Alfonso e Pesco, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 2685-B, di conversione del decreto-legge n. 115, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,25.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2685-B

(al testo del decreto-legge)

G/2685-B/1/5 e 6

BOTTICI, FERRARA, CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premesso che:

il provvedimento in esame reca urgenti e indifferibili disposizioni in materia di contrasto al caro-energia e carburanti, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e rilancio degli investimenti, in continuità con le misure assunte nel primo decreto «Aiuti»;

l'articolo 16, modificato dalla Camera dei Deputati, reca misure straordinarie in favore degli Enti Locali;

come noto, il decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, l'articolo 5, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia, ha introdotto disposizioni in merito alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente;

il medesimo articolo 5, stabilendo che la realizzazione delle succitate opere ed infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ha previsto a tal fine la nomina

di uno o più Commissari straordinari di Governo, nonché un procedimento autorizzativo accelerato;

il «FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti», da realizzarsi nel porto cittadino di Piombino, rientra tra tali opere;

con nota del 15 luglio 2022, la società SNAM ha puntualizzato di aver presentato la richiesta «per la sola localizzazione iniziale in banchina all'interno del porto di Piombino», evidenziando «la necessità di prevedere un periodo di ormeggio in porto non inferiore ai tre anni dalla data di entrata in esercizio della nave» con l'impegno ad individuare «localizzazioni alternative che consentano di minimizzare la permanenza della FSRU alla banchina di Piombino»;

è di tutta evidenza che la scelta di tale localizzazione e la prospettiva di realizzare l'infrastruttura in tempi stringenti, in deroga alle procedure ordinarie in materia ambientale e di tutela della sicurezza del territorio, sconta una generale carenza dei necessari approfondimenti istruttori – sotto il profilo economico, sociale e ambientale –, e soprattutto difetta di una adeguata valutazione sulla fattibilità dell'intervento in siti alternativi nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale, la cui procedura è stata invece esonerata dall'articolo 5, comma 3 del citato d.l. n. 50/2022 che prevede, per il caso di specie, l'applicazione della esenzione di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 152/2006;

occorre inoltre considerare che tale intervento si pone in evidente contrasto con le prospettive di risanamento territoriale ed ambientale atteso da anni dalla cittadinanza e dalle imprese che gravitano nel territorio, a cominciare dagli ormai improcrastinabili interventi di bonifica, dal completamento delle arterie stradali per l'accesso al porto turistico e dall'urgenza di individuare adeguate soluzioni alla situazione di crisi del settore industriale,

impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziativa, di carattere amministrativo e normativo, che consenta di individuare un sito alternativo all'area di Piombino dove posizionare unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione necessarie a realizzare nuova capacità di rigassificazione nazionale.

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 20 settembre 2022

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

indi della Presidente della 11^a Commissione
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 12,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni riunite, richiesta, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, per l'esame dell'atto del Governo n. 431, unico argomento all'ordine del giorno, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore per la 7^a Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca un complesso di novelle integrative e correttive nel decreto legislativo 28 feb-

braio 2021, n. 36, in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. L'articolo 1 modifica le norme sulle possibili forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone ed aggiungendo le società cooperative e gli enti del Terzo settore. L'articolo 2, fra l'altro, inserisce, con riferimento alle società sportive dilettantistiche, un rinvio alla disciplina del codice civile per la disciplina del contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e della forma societaria adottata, con esclusione delle norme del codice riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo. La disciplina della distribuzione degli utili è oggetto delle novelle di cui al successivo articolo 3. Quest'ultimo estende alle società cooperative sportive dilettantistiche – con esclusione di quelle a mutualità prevalente – la norma che consente la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali della società sportiva dilettantistica – dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti – ad aumento gratuito (in termini nominali) delle quote di capitale sociale (sottoscritte e versate dai soci), nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo ivi richiamato, oppure la distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Il medesimo articolo 3 prevede l'elevamento del suddetto limite dal cinquanta per cento all'ottanta per cento per l'ipotesi in cui il soggetto gestisca piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietario, conduttore o concessionario; l'efficacia di quest'ultima previsione è subordinata alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea. L'articolo 4 esclude i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti ed i proventi relativi alla gestione di impianti e strutture sportive dall'applicazione dei criteri e dei limiti inerenti alla possibilità di svolgimento di attività secondarie e strumentali da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. L'articolo 5 e l'articolo 8 correggono due errori materiali, costituiti dalla mancanza di un riferimento – nell'ambito, rispettivamente, delle disposizioni tributarie e di quelle concernenti i tecnici e dirigenti sportivi – anche alle Discipline Sportive Associate. L'articolo 6 reca alcune modifiche tecniche nella formulazione di norme relative al tesseramento sportivo e agli effetti del medesimo tesseramento. Tra le altre correzioni, si sopprime la previsione che il soggetto, tesserandosi, instauri un rapporto associativo. L'articolo 7 eleva da 12 a 14 anni di età il limite oltre il quale viene richiesto il consenso personale dell'atleta al tesseramento. L'articolo 9 integra la norma che prevede, con riferimento agli animali impiegati in attività sportive, l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati dagli stessi. Gli articoli 10, 11 e 12 recano alcune correzioni tecniche nella formulazione delle norme relative al «cavallo atleta» e alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi. L'articolo 13 reca alcune modifiche alle norme generali di inquadramento del lavoratore sportivo. In primo luogo, si amplia la relativa nozione, con

una formula elastica idonea a ricomprendere tutti i profili lavorativi contemplati dai vari ordinamenti sportivi, ferma restando l'esclusione per i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Le novelle in esame specificano poi che la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori, nel rispetto del principio di specificità dello sport. Riguardo alle tipologie dei contratti di lavoro, le novelle escludono l'applicazione del principio generale che riconduce nell'ambito del lavoro dipendente le collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente e sopprimono la possibilità di applicazione, nel settore in esame, dell'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale. Si ricorda che resta fermo, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 36, che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale – ovvero prevalente – e continuativa si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, fatte salve le fattispecie ivi individuate, nelle quali il rapporto viene considerato di lavoro autonomo. Le novelle di cui all'articolo 13 in esame, inoltre, introducono la possibilità che le prestazioni sportive dei dipendenti pubblici siano retribuite dai beneficiari previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e che i medesimi lavoratori ricevano alcuni premi e borse di studio. L'articolo 13, infine, reca disposizioni specifiche sui contratti individuali dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive. L'articolo 14 opera alcune correzioni di natura redazionale nelle norme relative al rapporto di lavoro subordinato sportivo. L'articolo 16 introduce una disciplina specifica sul rapporto di lavoro sportivo nel settore dilettantistico. Essa pone il principio di presunzione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – e non di lavoro dipendente – qualora la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superi le diciotto ore settimanali (con esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e le prestazioni risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo (in conformità con il relativo ordinamento sportivo interno). Le novelle prevedono altresì modalità semplificate per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con la possibilità di eseguire determinati adempimenti mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 17 sostituisce il riferimento alle prestazioni sportive amatoriali con il riferimento alle prestazioni sportive dei volontari e sopprime la previsione che agli stessi soggetti possano essere corrisposti emolumenti diversi dai rimborsi di spese. L'articolo 17, inoltre, estende l'ambito dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei volontari, includendo, tra l'altro, anche le società ed associazioni sportive professionistiche. L'articolo 18 riduce da 18 a 15 anni il limite di età minimo per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante nel settore delle società sportive professionistiche. L'articolo 19 – oltre ad alcune precisazioni tecniche – differisce dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 il termine entro il quale i singoli ordinamenti sportivi interni devono garantire l'esclusione di

ogni limitazione (cosiddetto vincolo sportivo) alla libertà contrattuale dell'atleta. Decorso tale termine, il vincolo sportivo si intende abolito; prima della medesima decorrenza, nei singoli ordinamenti sportivi interni può essere adottata una disciplina transitoria, che preveda una progressiva riduzione della durata del vincolo. L'articolo 20 modifica la disciplina relativa alla scheda sanitaria del singolo lavoratore sportivo e l'articolo 21 interviene sulle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo. Il Relatore rileva inoltre che l'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 – articolo oggetto di novella da parte dell'articolo 21 dello schema – richiama il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, denominandolo erroneamente come legge, anziché come decreto legislativo. L'articolo 22 reca alcune novelle correttive o di coordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni. L'articolo 23 modifica le aliquote inerenti alla contribuzione previdenziale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e al computo della relativa prestazione pensionistica; nell'ambito di tale riordino, l'applicazione delle aliquote viene limitata alla quota di compenso eccedente i 5.000 euro annui e il livello delle stesse, fino al 31 dicembre 2027, viene previsto pari alla metà rispetto alla misura a regime. Si stabilisce, inoltre, che per i rapporti di lavoro in esame iniziati prima del 1° gennaio 2023 non si dà luogo a recupero contributivo (per il periodo antecedente tale data). L'articolo 24 opera, in primo luogo, una revisione dell'applicazione dell'imposta sui redditi per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Si eleva il limite della relativa esenzione fiscale da 10.000 a 15.000 euro annui e si specifica, confermando la previsione già introdotta dal citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che l'intera quota eventualmente eccedente sia assoggettata all'ordinario regime IRPEF; tuttavia, in deroga sia al criterio di esenzione sia a quello di assoggettamento all'ordinario regime IRPEF, si prevede che le somme attribuite a titolo di premio per i risultati e le partecipazioni negli ambiti individuati dalla novella siano invece assoggettate alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. Il medesimo articolo 24 estende la suddetta esenzione fiscale, relativa alla quota di importo fino a 15.000 euro annui, alle retribuzioni degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni operanti nell'ambito dei settori professionistici; tale esenzione, per quanto riguarda gli sport di squadra, si applica alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente – a quella di eventuale applicazione della medesima esenzione – sia stato inferiore o pari a 5 milioni di euro. L'articolo 25 reca alcune novelle correttive o di coordinamento nelle norme relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. L'articolo 26 reca alcune modifiche di coordinamento o tecniche nelle norme che recano le nozioni di area del professionismo e di area del dilettantismo; tali novelle sono anche intese a tener conto del suddetto inserimento degli enti del Terzo settore tra le possibili forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici. Gli articoli 27 e 28 modificano le norme concernenti alcuni profili professionali relativi ad attività fisico-motorie. Oltre a correzioni tecniche e a

interventi di coordinamento, nello specifico si modifica la norma secondo la quale i corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina; al riguardo, la novella specifica che: quest'ultimo istruttore, al fine in oggetto, deve essere in possesso di un'abilitazione professionale equipollente a quella del chinesiologo e conseguita (per le singole attività motorie e sportive) in base alle previsioni degli ordinamenti sportivi interni; le varie figure in oggetto non svolgono attività sanitaria. Gli articoli 29 e 30 operano alcune correzioni tecniche e interventi di coordinamento nelle norme transitorie e in quelle abrogatorie del citato decreto legislativo n. 36 del 2021. L'articolo 31 reca infine la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalle novelle di cui agli articoli 13, 23 e 24 e provvede alla relativa copertura.

La senatrice CATALFO (*M5S*), relatrice per la 11^a Commissione, si esprime criticamente riguardo l'esclusione dell'applicazione del principio generale volto a ricondurre nell'ambito del lavoro dipendente i rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità esecutive siano organizzate dal committente, di cui all'articolo 13 dello schema di decreto in esame. Esprime quindi un giudizio negativo anche in merito alla presunzione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente, prevista dall'articolo 16 per i casi di prestazioni di durata inferiore a 18 ore settimanali. Rileva che tale disposizione, riferita al settore dilettantistico, darebbe luogo a una disparità incomprensibile rispetto al settore professionistico, nell'ambito del quale è previsto un tetto di sole otto ore settimanali.

Si passa alla discussione generale.

Il senatore BARBARO (*FdI*) fa presente che è mancata la possibilità di una proficua interlocuzione con il Governo, stante la situazione politica attuale, per superare alcune criticità contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021, che lo schema di decreto in esame non affronta. Si riferisce, nello specifico, alle tutele riguardanti i lavoratori delle società dilettantistiche che, a suo avviso, sono state persino diminuite. Fa presente, inoltre, che sono previsti maggiori oneri finanziari per le società sportive, le quali finora rientravano in un regime fiscale agevolato. Invita i relatori a tenere conto, in sede di predisposizione del parere sull'atto in titolo, dell'esigenza di prevedere un differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, o, in alternativa un regime transitorio per i rapporti in essere, al fine di non gravare eccessivamente sulla gestione delle società sportive.

Nel ribadire la contrarietà sul provvedimento del Governo, preannuncia sin d'ora il proprio voto di astensione su un eventuale schema di parere che recepisca le richiamate sollecitazioni.

Il senatore AIROLA (M5S) si sofferma sulla necessità di superare l'equiparazione tra la figura del chinesologo e l'istruttore di specifica disciplina, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo in esame. Nel ricordare l'inquadramento normativo dei lavoratori dello spettacolo, precisa che anche nel mondo dello sport la natura della prestazione lavorativa è discontinua.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), anche a nome della relatrice Catalfo, illustra uno schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

La relatrice per l'11^a Commissione CATALFO (M5S) pone in evidenza l'importanza delle condizioni riferite agli articoli 13 e 16 dell'atto del Governo in esame.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede chiarimenti sulla condizione riguardante l'articolo 28.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuna una breve sospensione della seduta al fine di poter approfondire i contenuti dello schema di parere appena illustrato.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta della senatrice Saponara, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 13,40.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede ai relatori di riformulare lo schema di parere nel senso di trasformare le condizioni ivi presenti in osservazioni.

La senatrice CATALFO (M5S) ritiene preferibile non modificare lo schema di parere illustrato, ribadendo le motivazioni già espresse in relazione alle condizioni proposte.

Non essendovi interventi in dichiarazioni di voto, la presidente MATRISCIANO, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere non ostativo con condizioni e osservazioni illustrato dai relatori, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 431

Le Commissioni riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che lo schema è adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, ai sensi del quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5;

preso atto che sullo schema è stata sancita, lo scorso 9 settembre, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

esaminate le principali novità, ed in particolare:

– le novelle relative alla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e ad alcuni profili della relativa disciplina, quali l'atto costitutivo e lo statuto, il riparto degli utili, le attività secondarie e strumentali, le disposizioni fiscali (articoli da 1 a 5);

– le disposizioni sul tesseramento degli atleti (articoli 6 e 7);

– le modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi (articolo 8);

– le novelle in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive (articolo 9) e in tema di sport equestri, ed in particolare la definizione di «cavallo atleta» (articoli da 10 a 12);

– il complesso delle norme che incidono sul lavoro sportivo (articoli da 13 a 26), con particolare riferimento alle modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e alla distinzione tra l'area del professionismo e l'area del dilettantismo, mediante l'introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo;

– le disposizioni in materia di laureati in scienze motorie (articolo 27 e 28), in cui si stabilisce che l'istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un'abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e si precisa che il chinesiologo e l'istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria;

– le disposizioni che fanno salva la norma che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall'applicazione della

norma, contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015, che prevede l'assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato delle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette (articolo 30);

condivise le finalità complessive dell'intervento normativo ed in particolare quella, espressamente richiamata nelle premesse allo schema in titolo, di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale;

rilevato che l'esclusione prevista all'articolo 13, comma 1, circa l'applicabilità dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sull'etero organizzazione, comporta una minor tutela dei lavoratori e farebbe venir meno lo stimolo alla stipula di contratti collettivi in un settore dove la rappresentanza sindacale è già poco radicata;

considerato, altresì, che all'articolo 16 viene previsto che al di sotto delle 18 ore settimanali il rapporto di lavoro sia considerato autonomo ponendo di fatto un limite troppo alto ed ingiustificato senza considerare il tempo in cui il lavoratore sia impegnato in competizioni;

rilevato che l'articolo 19 novella l'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, fra l'altro, prorogando al 31 luglio 2023 il termine a decorrere dal quale vengono meno le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo;

ritenuto, in proposito, opportuno un ulteriore differimento di tale termine, al fine di consentire alle società sportive, in particolare dilettantistiche, di individuare le modalità migliori per far fronte al venir meno di tale vincolo, fonte di un ritorno economico degli investimenti nella formazione dei giovani atleti;

tenuto conto che l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 36, come novellato dall'articolo 28 dello schema in titolo, stabilisce che i corsi di attività motoria e sportiva devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale;

condivisa la scelta di ricomprendere la forma cooperativa tra le forme giuridiche che le società sportive dilettantistiche possono assumere;

rilevata tuttavia l'opportunità di integrare il provvedimento in titolo al fine di consentire anche alle società di capitali che rivestono la forma giuridica della cooperativa di assumere lo status di società sportiva professionistica;

ritenuto infine opportuno posticipare il termine del 1° gennaio 2023, previsto all'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, a decorrere dal quale le disposizioni del richiamato decreto legislativo (ad eccezione di quelle che già trovano applicazione) acquistano efficacia;

preso atto che nel decreto legislativo n. 36 del 2021, come modificato dallo schema in esame, vi sono disposizioni che richiedono interventi di carattere formale, fra le quali si segnalano le seguenti:

– occorre sostituire l'errato riferimento alla «legge 26 marzo 2001, n. 151» contenuto all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 con il riferimento corretto al «decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

– all'articolo 35, come modificato dall'articolo 23 dello schema in titolo, occorre specificare che il riferimento all'importo, pari a 5.000 euro, del compenso a partire dal quale si applicano le aliquote inerenti alla contribuzione previdenziale ivi richiamata è posto in termini annui;

esprime parere non ostativo, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Si segnala anzitutto al Governo l'esigenza di porre in essere interventi volti a preservare l'applicabilità dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (esclusione prevista all'articolo 13).

Si fa presente la necessità di coordinare la norma prevista all'articolo 16, comma 2, lettera *a*), ove è previsto il tetto massimo delle 18 ore settimanali con la previsione delle 8 ore settimanali già vigente all'articolo 27, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Si invita inoltre il Governo a riformulare l'articolo 28, nel senso di superare la sostanziale equiparazione tra la figura del chinesologo e l'istruttore di specifica disciplina operata attraverso la richiesta, per l'istruttore, di equipollente abilitazione professionale a quella di chinesologo, ai fini dello svolgimento di corsi di attività motoria e sportiva.

Le Commissioni riunite fanno altresì osservare al Governo l'opportunità di:

– posporre di un ulteriore anno il termine del 31 luglio 2023, richiamato in premessa, relativo all'abolizione del vincolo sportivo;

– riformulare l'articolo 3, comma 2, lettera *c*), aggiungendo anche l'ipotesi della cessione delle quote sociali al valore del capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3;

– introdurre ulteriori novelle al decreto legislativo n. 36 (in particolare agli articoli 13 e 38), al fine di includere nell'area del professionismo anche le società di capitali che rivestono la forma giuridica della cooperativa;

– esentare ai fini fiscali i premi in denaro e in natura di modico valore di cui all'articolo 36 comma 6-*quater* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

– posticipare al 1° luglio 2023 il termine del 1° gennaio 2023, previsto all'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021 o, in alternativa, di introdurre una norma transitoria che regoli i rapporti in atto.

Infine, le Commissioni riunite invitano il Governo a porre in essere gli interventi di carattere formale indicati in premessa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 settembre 2022

Sottocommissione per i pareri

194^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(2685-B) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esamina le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 20 settembre 2022

Plenaria**599^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 431)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 31, comma 1, lettere *a*) e *b*), provvede alla copertura degli oneri derivanti: dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dall'anno 2024; dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,8 milioni di euro per l'anno 2027; dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Le tre disposizioni incidono sulla disciplina fiscale (articoli 13 e 24) e su quella previdenziale (articolo 23).

In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli 13 e 23, evidenzia che gli effetti onerosi risultano ricostruibili sulla base dei dati sottostanti la stima, forniti dalla relazione tecnica. Si osserva peraltro che tali dati, quali ad esempio la platea degli interessati e i redditi percepiti, essendo di fonte amministrativa, non sono pienamente riscontrabili sulla base di fonti esterne alle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 24, per quanto attiene ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, già assicurati o che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati a fini della stima, che andrebbero pertanto acquisiti. Con riferimento alla valutazione degli oneri derivanti dalle prestazioni fornite agli assicurati, segnala che ugualmente la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione. In tale ambito, si rileva che il trend di crescita dei relativi oneri riferito ai lavoratori che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti risulta più marcato rispetto alle altre due tipologie di soggetti considerate nella tabella degli oneri: sul punto è opportuno avere chiarimenti.

La disposizione in esame, inoltre, sopprime i riferimenti testuali ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali. A tale riguardo, andrebbe chiarito se da tale soppressione possano derivare apprezzabili effetti finanziari, indicandone in tal caso la misura.

Evidenzia che le disposizioni prevedono che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto in esame non si dia luogo a recupero contributivo. Tale previsione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non considerate nella relazione tecnica, qualora il gettito in questione sia stato scontato nelle previsioni di bilancio. Sul punto si ritiene necessario acquisire chiarimenti.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 31, comma 1, lettere *a)* e *b)* provvede ai predetti oneri tramite le seguenti modalità: quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, anche dilettantistico, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, a 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, a 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che, a quanto risulta, il Fondo in questione presenta una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ma non ha finora avuto alcun utilizzo diretto, dal momento che per le annualità 2021 e 2022 il

suo stanziamento è stato integralmente impiegato per finalità di copertura di altri provvedimenti legislativi.

Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, rammenta che il Fondo in parola presenta – alla luce delle previsioni assestate del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024 – uno stanziamento di circa 225,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito a quanto asserito nella relazione tecnica in ordine al fatto che entrambi i Fondi posti a copertura recano le necessarie disponibilità, ciò con particolare riguardo alla riduzione in via permanente del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Si ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione dei Fondi medesimi non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi stessi per le annualità interessate.

Infine, da un punto di vista strettamente formale, ravvisa l'opportunità di integrare la norma in commento nel senso, da un lato, di specificare il carattere «annuo» degli oneri previsti a regime dalle diverse disposizioni oggetto di copertura, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria SARTORE, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi del relatore, fornisce rassicurazioni circa la correttezza della quantificazione degli oneri e la conseguente congruità della copertura.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con condizioni (pubblicato in allegato al resoconto), finalizzato a segnalare l'opportunità di specificare il carattere annuo degli oneri quantificati dall'articolo 31, nonché l'opportunità di prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con appositi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2685-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) auspica che, nella prossima Legislatura, il lavoro parlamentare si ispiri a criteri di maggiore ordine e razionalità, evitando di addivenire all'ultimo a riformulazioni di proposte emendative, senza quasi conoscerne il contenuto.

Nonostante le emergenze che probabilmente caratterizzeranno ancora questa fase storica, sarebbe quindi opportuno un maggior ordine nei lavori parlamentari, prevenendo l'insorgere di episodi spiacevoli, quale quello rappresentato dalla deroga al tetto stipendiale.

Il senatore COMINCINI (*PD*), dopo aver ricostruito puntualmente la scansione temporale dei lavori delle Commissioni riunite che ha portato all'approvazione, con l'avviso favorevole del Governo, dell'emendamento 41.0.1, nel testo riformulato, esprime il sentimento di spiacevolezza per la situazione prodottasi e per le modalità con le quali si è pervenuti alla riformulazione.

Stigmatizza quindi il fatto che non dai rappresentanti del Governo, bensì soprattutto dalle strutture del Governo, sia stata commessa una forzatura che ha macchiato immeritadamente i lavori del Parlamento, nonostante il lavoro proficuo che le Commissioni riunite bilancio e finanze stavano portando avanti.

Una tale forzatura, in occasione dell'esame dell'ultimo emendamento riferito all'ultimo provvedimento della Legislatura, non rappresenta una bella pagina, configurando invece un episodio che non può essere accettato e che si spera non abbia a ripetersi.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) ritiene che la vicenda descritta sia il frutto di un atteggiamento portato avanti da alcune strutture ministeriali, che ha determinato un sentimento di vergogna in capo al Parlamento e al Dicastero competente.

Auspica quindi che, nella prossima Legislatura, le suddette strutture siano al servizio del Parlamento, anziché il contrario, come purtroppo si è verificato nel caso dell'emendamento sulla deroga al tetto stipendiale.

Il senatore PRESUTTO (*Ipf-CD*) si associa alle considerazioni espresse dagli altri senatori, sottolineando tuttavia la difficoltà di spiegare all'opinione pubblica, in un momento estremamente difficile per il Paese, che nei fatti il Parlamento è stato ingannato.

La riformulazione dell'emendamento in oggetto rappresenta in ogni caso un atto contrario all'etica e alla morale posto in essere nell'interesse di un numero ridotto di soggetti.

Purtroppo, le Commissioni bilancio e finanze sono state vittime di un episodio che rimane imbarazzante anche per gli stessi parlamentari in quanto, in questo momento, una deroga al tetto stipendiale risulta estremamente inopportuna.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) giudica grottesco che un emendamento non segnalato da alcun Gruppo sia stato riformulato in una versione discutibile e giunto all'approvazione.

Sicuramente, tale errore è anche imputabile all'eccessiva contrazione dei tempi di esame del provvedimento; resta il fatto che si è in presenza di un episodio che getta ancora più discredito sul Parlamento.

È stata quindi scritta una brutta pagina, tanto più se si considera il contesto molto difficile in cui versa il Paese. Purtroppo, i tempi concitati dell'esame del decreto-legge sono stati utilizzati per inserire una proposta emendativa discutibile, danneggiando l'immagine di queste Commissioni che pure hanno portato avanti un lavoro molto ingente per l'esame del decreto-legge n. 115.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) condivide le argomentazioni espresse dagli altri senatori, sottolineando anche la ricostruzione puntuale svolta dal senatore Comincini.

Ritiene doveroso formulare due richieste: la prima è rivolta ai relatori, affinché diano le opportune spiegazioni sull'esatta dinamica dell'episodio; la seconda si ricollega al forte disappunto espresso dal Presidente del Consiglio, a seguito dell'approvazione dell'emendamento. A quest'ultimo riguardo, andrebbero individuate con chiarezza le responsabilità, dal momento che, come è noto, le riformulazioni non sono opera del proponente dell'emendamento ma, nei fatti, del Governo. Pertanto, la serietà e la correttezza impongono di chiarire all'opinione pubblica da dove nasca la riformulazione dell'emendamento approvato.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) rileva che quanto accaduto è assolutamente disdicevole, ancor più se si considera che l'episodio si è verificato alla fine delle Legislature, in una condizione di Camere in *prorogatio*.

Ritiene doveroso ringraziare il Presidente del Consiglio per aver contribuito alla correzione dell'errore. Stigmatizza poi il tentativo di scaricare la responsabilità su alcuni Gruppi, nonostante vi fosse un accordo nelle Commissioni riunite affinché gli emendamenti da approvare fossero condivisi da tutti i Gruppi, con l'eccezione di Uniti per la Costituzione e della componente Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano del Gruppo misto.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda come il Presidente del Consiglio abbia imputato la responsabilità dell'episodio a dinamiche interne alla dialettica parlamentare; tuttavia, pur non volendo rivangare la questione, sottolinea che non tutti i Gruppi hanno votato a favore della proposta emendativa.

Altresì, non va dimenticato come l'emendamento, nella versione approvata, sia il frutto di una riformulazione avanzata dal Governo.

Da ultimo, si associa alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore Errani.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, ringrazia i senatori intervenuti, per gli spunti di riflessione forniti, sottolineando come il dibattito svoltosi fosse tuttavia più consono alla sede delle Commissioni riunite.

Ricorda come la versione riformulata dall'emendamento fosse stata messa a disposizione dei senatori delle Commissioni riunite; ritiene poi, a titolo personale, di non avere elementi da fornire sulla genesi della riformulazione, prospettando come essa possa considerarsi una conseguenza spiacevole di un lavoro in alcune fasi probabilmente troppo concitato.

Tornando ai profili finanziari del decreto-legge, propone l'espressione di un parere non ostativo, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2685-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore PESCO (*M5S*) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo appena reso alle Commissioni di merito, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

La seduta termina alle ore 13,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 431

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

si confermano le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo;

le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime,

rilevata altresì la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri a regime indicati al predetto articolo 31 nonché di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato all'inserimento, all'articolo 31, delle seguenti modifiche:

– al comma 1, alinea, dopo le parole: «330.000 euro» sia aggiunta la seguente: «annui» e dopo le parole: «19,65 milioni di euro» sia aggiunta la seguente: «annui»;

– al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «19,98 milioni di euro» sia aggiunta la seguente: «annui»;

– dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

